

DELIBERAZIONE 3 LUGLIO 2014
325/2014/S/EFR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER RITARDATO
CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 3 luglio 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 maggio 2006, n. 98/06, recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. in materia di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 98/06);

- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, EEN 25/09, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007” come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 11 gennaio 2010, EEN 1/10 (di seguito: deliberazione EEN 25/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 settembre 2010, EEN 12/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, VIS 81/11 (di seguito: deliberazione VIS 81/11).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 81/11, l’Autorità ha avviato, nei confronti di AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A. (di seguito: AMGA), un procedimento per accertare la violazione dell’art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09 (modificata con la deliberazione EEN 1/10) ed irrogare la relativa sanzione pecuniaria.
2. In particolare, la società, alla data del 31 maggio 2011, non aveva conseguito la quota minima (pari al 60%) dell’obiettivo di efficienza energetica con riferimento all’anno d’obbligo 2010, avendo trasmesso all’Autorità – con nota 31 maggio 2011 (prot. Autorità 15442 del 6 giugno 2011), 4.554 (su un totale di 14.207) titoli di efficienza energetica pari a circa il 32% del proprio obiettivo specifico.
3. AMGA, con nota 30 maggio 2012 (prot. Autorità 16324) – rettificata con nota 6 giugno 2012 (prot. Autorità 17121) – ha, tra l’altro, trasmesso 9.653 TEE a totale compensazione dell’inadempienza dell’obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2010.
4. Con nota 12 settembre 2012 (prot. 27472), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. In data 27 settembre 2012 (prot. Autorità 29669), l’esercente ha svolto le proprie argomentazioni difensive.
6. Amga S.p.A. risulta fusa mediante incorporazione in Hera S.p.A., con effetto dal 1 luglio 2014.

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. L’art. 3, comma 2, della deliberazione dell’Autorità EEN 25/09 fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell’anno 2010.
8. In base ai criteri definiti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, la quota degli obiettivi posti in capo ad ogni distributore obbligato – ossia, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, ai distributori che, alla data del 31 dicembre di *due anni antecedenti* a ciascun anno d’obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali – è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuito ai clienti finali allacciati alla sua rete e quella complessivamente distribuita dai soli distributori obbligati.

9. L'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.
10. L'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che l'Autorità verifichi che ciascuna impresa di distribuzione posseda i titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuna di esse assegnato maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
11. Il comma 3, del citato art. 5, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che *“(..). qualora in ciascuno degli anni d’obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d’obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell’anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell’obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l’obbligo di compensazione della quota residua entro l’anno successivo”*.
12. L'art. 3, comma 1, della deliberazione 98/06, nel disciplinare la *“consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell’obiettivo specifico aggiornato annuale”*, prevede che *“dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno (anno n), ogni distributore obbligato comunica all’Autorità, mediante un’unica comunicazione, quanti dei titoli registrati alla data della comunicazione sul suo conto proprietà, distinti per tipologia, egli vuole utilizzare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico aggiornato”*.
13. L'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 prevedono che in caso di inottemperanza, l'Autorità applica le sanzioni di cui alla legge 481/95.
14. AMGA, alla data del 31 maggio 2011, ha trasmesso all'Autorità – con nota 31 maggio 2011 (prot. Autorità 15442 del 6 giugno 2011) – solo 4.554 titoli di efficienza energetica, pari a circa il 32% del suo obiettivo specifico di efficienza energetica con riferimento all'anno d'obbligo 2010 (fissato in 14.207 TEE dalla deliberazione dell'Autorità EEN 25/09, come modificata dalla deliberazione EEN 1/10).
15. La società, non avendo conseguito la quota minima del 60% del proprio obiettivo di efficienza energetica con riferimento all'anno d'obbligo 2010, ha violato l'art. 3, comma 2, della deliberazione dell'Autorità EEN 25/09, come modificato dalla deliberazione EEN 1/10.
16. In senso contrario non vale quanto dedotto dall' esercente con lettera 27 settembre 2012 (prot. Autorità 29699), ed in particolare il fatto che: a) la società con nota 6 giugno 2012 (prot. Autorità 17121) abbia trasmesso all'Autorità 9.653 TEE a totale compensazione dell'inadempienza dell'obiettivo specifico relativo all'anno d'obbligo; b) nella primavera del 2011 si sarebbe verificata una situazione del tutto anomala ed imprevista sul mercato dei TEE, dovuta all'eccesso di domanda dei predetti titoli rispetto alla disponibilità dell'offerta; c) la società non avrebbe ottenuto alcun vantaggio

- dalla condotta contestata e non avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli nei confronti degli utenti finali del servizio.
17. La trasmissione dei TEE, con nota 30 maggio 2012 (rettificata con nota 6 giugno 2012, prot. Autorità 17121), viene in considerazione quale atto dovuto e pertanto né incide sull'integrazione di un illecito già perfezionatosi, né può venire in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione.
 18. Fermo restando che la società avrebbe potuto adempiere prima della primavera del 2011, l'asserito eccesso di domanda rispetto all'offerta di TEE in quel momento dell'anno non costituisce causa di esclusione della sua responsabilità. Invero l'eventuale "eccesso" della domanda rispetto all'offerta, lungi dal rendere inesigibile l'adempimento dell'obbligo, potrebbe avere al più un riflesso sul prezzo dei titoli, rendendo solo più oneroso l'adempimento di un obbligo che l'esercente si è risolto ad adempiere tardi.
 19. L'asserita mancanza di indebiti vantaggi per la società o di effetti pregiudizievoli per i clienti finali non può valere ad escludere la responsabilità dell'esercente per un illecito perfezionatosi al 31 maggio 2011 con la trasmissione all'Autorità di soli 4.554 TEE e che non integra una semplice violazione di tipo formale bensì il non tempestivo adempimento di una condotta finalizzata, direttamente o indirettamente, al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. Fermo restando che la società ha tratto un vantaggio perlomeno finanziario dal tardivo esborso della somma necessaria per l'adempimento contestato, la circostanza della mancanza di effetti pregiudizievoli per i clienti finali rileva invece ai fini della quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

20. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
23. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, AMGA non ha rispettato norme finalizzate al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente. Si dà atto che la società non ha prodotto effetti pregiudizievoli diretti nei confronti degli utenti finali del servizio.
24. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
25. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, AMGA non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
26. In merito alle *condizioni economiche dell'agente* si rileva che nel 2010 la società nello svolgimento dell'attività di distribuzione ha realizzato un fatturato rilevante di circa 17.000.000 euro

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di AMGA – Azienda Multiservizi S.p.A., dell’art. 3, comma 2, della deliberazione dell’Autorità EEN 25/09;
2. di irrogare, nei confronti di Hera S.p.A., ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell’art. 2504-bis del codice civile, dell’art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 e dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 65.000,00 (sessantacinquemila);
3. di ordinare, ad Hera S.p.A., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare, ad Hera S.p.A., di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Hera S.p.A., viale Carlo Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna, di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise 2, 00187 Roma, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, al Gestore del mercato elettrico, largo Giuseppe Tartini 3/4, 00198 Roma, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 1, Trieste, e alla Regione Emilia Romagna, viale Aldo Moro, 52, 40127 Bologna, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni